



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2016

Disposizioni integrative della disciplina del contratto di soccida semplice

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge di riforma della disciplina del contratto di soccida semplice è finalizzato a realizzare, raccogliendo le istanze provenienti dalle associazioni di categoria, un più equilibrato assetto dei rapporti tra soccidario e soccidante, soprattutto quando il primo versi in una posizione di dipendenza economica nei confronti del secondo (accade sempre più di frequente che i soccidanti siano detentori di ingenti quote di mercato dei fattori produttivi e dell'attività di allevamento), tale da determinare un indebolimento della componente agricola e lo snaturamento dello stesso contratto di soccida.

In quest'ottica si propone, con l'articolo 1, l'inserimento di alcune disposizioni indelegabili a tutela del soccidario (in particolare l'applicazione ai crediti del soccidario dell'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile, nonché la ripartizione delle spese di allevamento proporzionata alla parte di guadagno spettante al soccidario e quella degli indennizzi concessi in caso di epizootia in ragione delle spese sostenute e del lavoro svolto dal soccidario).

Gli articoli 2 e 3, riprendendo l'esperienza maturata in materia di tutela dei consumatori (codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni) e dei subfornitori in posizione di dipendenza economica (articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192), individuano le cosiddette «clausole vessatorie» del contratto di soccida, suddividendole in tre categorie, modulate secondo il livello di gravosità dell'onere della prova della vessatorietà posto a carico del soccidario. Si prevedono:

a) clausole vessatorie, che di volta in volta il giudice è chiamato ad accertare, e

che sono definite come quelle che determinano a carico del soccidario, che si trovi in posizione di dipendenza economica, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

b) clausole tipizzate che si presumono vessatorie, ma per le quali il soccidante ha la possibilità di provare che non sono state frutto di un abuso di dipendenza economica (in tema di recesso o di deroga della competenza territoriale dell'autorità giudiziaria, ovvero di possibilità per il soccidario di presenziare alle importanti operazioni di stima) così scongiurandone la nullità;

c) clausole sempre vessatorie (articolo 3), che non ammettono la prova contraria (sono quelle che derogano alle disposizioni di tutela dell'articolo 1 o che limitano la possibilità del soccidario di dare mandato a un terzo per la gestione del rapporto contrattuale).

Le clausole vessatorie sono nulle, ma ciò non determina la nullità dell'intero contratto, al fine di evitare che il timore di una caducazione integrale dello stesso possa dissuadere il soccidario dal far valere le proprie ragioni in giudizio.

Il sistema complessivo vede quindi una tipizzazione delle clausole vessatorie (che alleggerisce sensibilmente l'onere della prova a carico del soccidario) e una clausola di chiusura che definisce in via atipica come vessatorie tutte le clausole che determinano un significativo squilibrio a danno del soccidario e che sono frutto di un abuso della sua posizione di dipendenza economica.

Il contratto è affetto da una nullità solo parziale, determinandosi così la rimozione delle sole clausole vessatorie e la salvezza delle altre disposizioni del medesimo contratto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni a tutela del soccidario)

1. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178 del codice civile si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno che spetta a quest'ultimo.

3. In caso di epizoozia, la quota di indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese da questo sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.

Art. 2.

(Clausole vessatorie nel contratto di soccida semplice)

1. Nel contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie, salva la prova dell'assenza di abuso della dipendenza economica del soccidario, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

a) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne nel caso di giusta causa;

b) derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;

c) escludere o limitare la possibilità del soccidario di assistere alle attività connesse alla stima.

Art. 2.

(Nullità)

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle; il contratto rimane comunque valido in relazione alle altre disposizioni in esso contenute.

2. Sono in ogni caso nulle le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

a) derogare alle disposizioni di cui all'articolo 1;

b) escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attività di stima, disdetta, rinnovo e recesso.